



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI  
GARANTI DELL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO E  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO ISTITUITO AI SENSI  
DELL'ART. 5, C. 14, D.LGS. n. 517/1999**

(adottato con deliberazione n. 1486 del 24.10.2022)

## Sommario

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Sommario .....                                 | 1 |
| 1. PREMESSA.....                               | 2 |
| 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....               | 2 |
| 3. COMPOSIZIONE E SEDE.....                    | 2 |
| 4. DURATA IN CARICA.....                       | 2 |
| 5. CONVOCAZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI ..... | 2 |
| 6. COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO .....  | 2 |
| 7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....              | 3 |

## **1. PREMESSA**

Il Comitato dei Garanti, istituito nell'ambito della disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università ai sensi dell'art. 5, c. 14, del D. Lgs n. 517/1990, è un organismo preposto ad esprimere al Direttore Generale dell'ASST un parere conforme circa la sospensione dall'attività assistenziale, e quindi l'allontanamento dall'azienda, dei professori e ricercatori universitari nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio.

## **2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'attività di Comitato dei Garanti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e dell'Università degli Studi di Milano, istituito, ai sensi dell'art. 5, c. 14, del D. Lgs n. 517/1990, con deliberazione del Direttore Generale n. 1061 del 19.07.2022.

## **3. COMPOSIZIONE E SEDE**

Il Comitato dei Garanti ha sede presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco ed è composto da n. 3 garanti, due nominati dal Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ed uno nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano.

La costituzione del Comitato e la nomina dei garanti avviene mediante deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

In occasione delle sedute del Comitato ed a supporto delle attività dello stesso vi prende parte anche almeno un componente dell'UOC Risorse Umane, con funzione di segretario verbalizzante.

## **4. DURATA IN CARICA**

Il Comitato dei Garanti resta in carica per un triennio a decorrere dalla data di costituzione e nomina dei propri componenti.

## **5. CONVOCAZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI**

Il Comitato dei Garanti viene attivato su formale e motivata richiesta scritta del Direttore Generale, indirizzata ad uno o tutti i componenti dello stesso ovvero al Direttore UOC Risorse Umane.

La stessa UOC si fa anche parte diligente nel segnalare al Direttore Generale eventuali motivazioni di attivazione.

A fronte della suddetta richiesta di attivazione, le sedute del Comitato vengono convocate dall'UOC Risorse Umane.

## **6. COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio da parte dei professori e dei ricercatori universitari con funzioni di natura assistenziale presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, il Comitato dei Garanti è chiamato ad esprimere un parere in merito alla sospensione degli stessi dall'attività assistenziale e quindi all'allontanamento dall'Azienda.

Il Comitato è altresì chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle questioni relative agli aspetti inerenti il rapporto convenzionale in essere tra l'ASST Fatebenefratelli Sacco e l'Università degli Studi di Milano, in particolare quanto attiene:

- valutazione circa il rispetto dei criteri di cui alla convenzione “quadro” con UNIMI del 1997, con particolare riferimento al rispetto del rapporto pari al 50% tra strutture universitarie ed ospedaliere;
- richieste copertura UOC Universitarie.

Per quanto attiene gli aspetti di natura disciplinare il Comitato dei Garanti, è chiamato ad esprimere il proprio parere conforme entro 24 ore dalla richiesta di attivazione (ai sensi di citato art. 5, c. 14, del D. Lgs n. 517/1990). Per quanto concerne invece le altre funzioni per le quali il Comitato può essere attivato, il parere deve essere espresso entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione.

Qualora il Comitato non si esprima nei tempi sopra esposti, il parere si intende espresso in senso conforme.

In seno al Comitato le decisioni sono assunte a maggioranza ed il parere espresso non ha natura vincolante.

Il parere del Comitato deve essere verbalizzato e formalmente trasmesso al Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Nel caso in cui il Direttore Generale, acquisito il suddetto parere, disponga la sospensione e l'allontanamento dei professori/ricercatori universitari, l'Azienda dovrà darne immediata comunicazione al Rettore dell'Università degli Studi di Milano per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

## **7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per quanto non definito dal presente Regolamento, si fa riferimento, a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Allegato:

- Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” per l'utilizzo delle strutture sanitarie a fini didattici e di ricerca del 30.10.1997.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E  
L'AZIENDA OSPEDALIERA "LUIGI SACCO" PER L'UTILIZZO  
DELLE STRUTTURE SANITARIE A FINI DIDATTICI E DI RICERCA.

\* \* \*

L'anno millenovecentonovantasette, addì 30 del mese di Ottobre in  
Milano, via Festa del Perdono 7

**TRA**

L' AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE "LUIGI SACCO" DI  
MILANO, in atto rappresentata dal Dr. Francesco Carcaterra, nella  
sua qualità di Commissario Straordinario,

**E**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, in atto rappresentata dal  
Prof. Paolo Mantegazza, nella sua qualità di Rettore dell'Università  
degli Studi di Milano, con l'assistenza del Direttore Amministrativo,  
Dr. Filippo Sori,

**PREMESSO**

che tra l'Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco" (di seguito denominata  
Azienda) e l'Università degli Studi di Milano (di seguito denominata  
Università) è in atto una convenzione stipulata in data 6.12.1974 e  
nel tempo integrata, in forza della quale si è provveduto  
all'assegnazione a direzione universitaria di diverse unità operative,  
con la preposizione di docenti designati dall'Università;

**VISTI**

il Protocollo preliminare di intesa, stipulato in data 4.5.1987, tra  
Regione Lombardia e Università per l'utilizzo delle strutture sanitarie

a fini didattici;

le linee guida assunte con D.G.R. n. V/60973 del 27.1.1995;

l'art. 6 del D.L.vo 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517/93;

### CONSTATATO

che la vigente normativa prevede lo sviluppo delle intese tra Regione e Università mediante convenzioni con le Aziende Ospedaliere che regolamentino puntualmente i rapporti per ciò che riguarda gli insegnamenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di Diplomi Universitari;

che, al momento, l'assetto convenzionale tra l'Università e l'Azienda è così articolato:

#### A) UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA E RELATIVI

INSEGNAMENTI GIÀ ATTIVATI PRESSO L'AZIENDA:

##### UNITA' OPERATIVE

##### INSEGNAMENTI

Anatomia Patologica

Anatomia e Istologia Patologica

Chirurgia 1<sup>a</sup>

Chirurgia Generale

Chirurgia 2<sup>a</sup>

Chirurgia Generale

Malattie Infettive

Malattie Infettive

Medicina 1<sup>a</sup>

Medicina Interna

Medicina 2<sup>a</sup>

Medicina Interna

Microbiologia

Microbiologia

Neurologia

Neurologia

Oculistica

Oftalmologia

Ostetricia - Ginecologia

Ostetricia - Ginecologia

Pediatria

Pediatria

A.1) UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA  
CONVENZIONATE A NORMA DELL'ART. 3, COMMA 4°, DEL  
PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA FRA REGIONE ED  
UNIVERSITA' DEL 4.5.1987.

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Cardiologia | Malattie apparato<br>cardiovascolare |
|-------------|--------------------------------------|

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laboratorio di analisi | Biochimica clinica |
|------------------------|--------------------|

B) UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA DIRETTE DA PRIMARI  
OSPEDALIERI AI QUALI E' ATTUALMENTE AFFIDATO UN  
CONTRATTO DI INSEGNAMENTO GRATUITO ANNUALE  
RINNOVABILE NEL CORSO DI LAUREA:

| <u>UNITA' OPERATIVE</u>           | <u>CORSI INTEGRATI DI AFFERENZA</u>               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anestesia e Rianimazione          | Emergenze Medico - Chirurgiche                    |
| Cardiochirurgia                   | Malattie apparato cardiovascolare                 |
| C.I.T.                            | Malattie del sangue e degli organi<br>emopoietici |
| Endocrinologia                    | Malattie sistema endocrino e del<br>metabolismo   |
| Fisiopatologia Respiratoria       | Malattie apparato respiratorio                    |
| Gastroenterologia                 | Malattie apparato digerente                       |
| Medicina III                      | Malattie apparato cardiovascolare                 |
| Malattie Infettive 2 <sup>a</sup> | Malattie infettive                                |
| Malattie Infettive 3 <sup>a</sup> | Malattie infettive                                |
| Nefrologia                        | Malattie del rene e delle vie urinarie            |
| Radiologia                        | Diagnostica per immagini                          |

*[Handwritten signature]*

Reumatologia

Malattie sistema immunitario e  
reumatologiche

Pneumologia

Malattie apparato respiratorio

C) UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE OSPEDALIERA  
ATTUALMENTE NON UTILIZZATE A FINI DIDATTICI:

Medicina Riabilitativa;

**ACCERTATA**

la possibilità di mettere a disposizione delle Scuole di  
Specializzazione posti letto nelle singole Divisioni dell'Azienda;

**PRESO ATTO**

che attualmente sono a disposizione delle Scuole di  
Specializzazione le Divisioni e i Servizi Sanitari riportati nell'allegato  
A);

**PRESO ATTO INOLTRE**

che l'Amministrazione ospedaliera si riserva di apportare modifiche  
al numero dei posti letto in attuazione delle prescrizioni del Piano  
Sanitario Regionale;

che comunque ogni riduzione - anche temporanea - nella  
consistenza e nel numero dei posti letto delle unità convenzionate  
sarà da valutarsi d'intesa tra le parti in misura tale da non  
pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;

**CONSIDERATO**

che l'Università ha avviato, presso l'Azienda, il triennio biologico si  
da realizzare un completo corso di Laurea;

**RAVVISATA**

pertanto la necessità di formalizzare i rapporti in atto, alla luce delle disposizioni contenute nella normativa sopra citata.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI  
STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART.2**

**PERSONALE UNIVERSITARIO IN SERVIZIO**

Il personale universitario che svolge funzioni assistenziali, assegnato dall'Università stessa, è quello indicato nell'allegato B).

L' allegato B) è suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione secondo le intese che interverranno tra le parti.

Le parti si riserveranno di assegnare alle Unità Operative a Direzione Universitaria personale medico convenzionato su posti vacanti, fino ad un massimo di un terzo dell'organico ospedaliero.

Tenuto conto che il personale universitario è impegnato nelle attività didattiche e di ricerca, al fine di garantire le regolari prestazioni assistenziali, si stabilisce che ogni posto di personale medico secondario convenzionato potrà essere coperto con la presenza di due unità, così come stabilito al punto 7, 2° comma, delle linee guida regionali indicate in premessa.

Fermo l'obbligo di orario cui è tenuto il medico a rapporto di lavoro a tempo pieno, l'Amministrazione Ospedaliera corrisponderà l'indennità di cui all. art. 31 del D.P.R. 20.12.1979, n.761, a ciascuno

dei due sanitari che coprono le funzioni del posto universitario.

In ogni caso ad ogni posto universitario previsto dalla convenzione, coperto, come sopra specificato, da due unità, dovrà corrispondere un orario effettivamente destinato a prestazioni assistenziali complessivamente non inferiore a 38 ore settimanali.

In tale ipotesi le prestazioni ambulatoriali e quelle di guardia dovranno ritenersi dimezzate.

In caso di assenza o di impedimento, il responsabile della unità operativa convenzionata è temporaneamente sostituito secondo la vigente normativa.

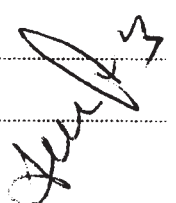
I tecnici laureati (dal 7° al 10° livello), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione, possono, agli effetti assistenziali, laddove ciò sia motivato da effettive esigenze, svolgere anche le funzioni di Aiuto, così come previsto dal 2° comma, punto 8, delle sopraccitate linee guida, purché in possesso dei requisiti di legge.

Presso le unità convenzionate è prevista la presenza continuativa di personale docente e non docente, non addetto all'assistenza, ma avente solo compiti didattici, scientifici o amministrativi.

L'elenco nominativo, suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, è contenuto nell'allegato C).

Presso il Laboratorio Interdisciplinare di Tecnologia Avanzata (L.I.T.A.) è prevista la presenza di personale universitario, docente e non, i cui nominativi sono elencati nell'allegato C.1).

Eventuali variazioni saranno comunicate dall'Università all'Azienda,



con cadenza annuale.

Presso il complesso convenzionato è, inoltre, prevista la presenza, non continuativa, di personale universitario docente non addetto all'assistenza, ma avente solo compiti didattici.

Tale personale deve essere designato e autorizzato dal Consiglio di Facoltà ed i nominativi relativi dovranno essere comunicati annualmente all'Azienda.

L'allegato D), suscettibile di aggiornamento annuale, riporta l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea attivati dall'Università presso il Polo e tenuti da personale universitario non convenzionato.

### ART.3

#### PERSONALE DELL'AZIENDA

Le unità operative dell'Azienda a direzione universitaria ed il personale sanitario ospedaliero in servizio presso le stesse, in attuazione dell'impegno stabilito dall'art. 9 del Protocollo preliminare Regione/Università del 4.5.97, sono quelli specificamente e nominativamente indicati negli elenchi di cui all'allegato E; il personale sanitario non medico è indicato solo in termini numerici.

L'allegato di cui sopra è suscettibile di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, ai sensi dell'art. 12 del citato Protocollo preliminare tra Regione e Università ed in relazione alle possibili variazioni di pianta organica.

### ART. 4

#### INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE A CONDUZIONE UNIVERSITARIA ED OSPEDALIERA:

to  
per  
h

Si conviene che il rapporto tra le Divisioni e i Servizi ospedalieri a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera è tendenzialmente fissato come segue:

- 50% a direzione universitaria
- 50% a direzione ospedaliera.

Tale rapporto rimane fino a tutta la durata della presente convenzione.

Qualora, durante la vigenza della convenzione, nell'ambito delle U.O. sanitarie, si determinino vacanze di posti apicali, l'Università e l'Azienda valuteranno, di comune accordo, di volta in volta, la copertura di dette posizioni con personale di provenienza ospedaliera od universitaria, di norma all'interno delle percentuali sopra fissate.

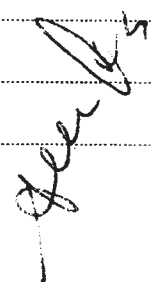
Istituzione di unità operative che comportino il superamento delle percentuali sopra riportate saranno, previ accordi fra le parti, destinate a conduzione universitaria od ospedaliera.

D'intesa con l'Amministrazione dell'Azienda, le U.O. convenzionate possono articolarsi in unità didattico - assistenziali, coordinate dal responsabile della U.O. stessa, così come previsto dalle linee guide regionali.

#### **ART.5**

**PERSONALE OSPEDALIERO UTILIZZATO A FINI DELLA DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.**

Il personale sanitario dell'azienda, utilizzato ex art. 3 protocollo



preliminare, ai fini della didattica integrativa per le scuole di specializzazione, è quello elencato nell'allegato F), suscettibile di aggiornamento annuale sulla base di quanto deliberato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si concorda che alle divisioni ospedaliere messe a disposizione delle scuole di specializzazione, l'assegnazione reale di specializzandi sia in relazione alle attività che vengono svolte nelle stesse.

#### ART.6

##### AULE DIDATTICHE E LABORATORI

L' Azienda mette a disposizione dell'Università le strutture, a fini esclusivamente didattici e di ricerca universitaria, descritte sinteticamente nell'allegato G).

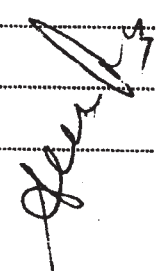
Inoltre l'Azienda ha messo a disposizione per l'edificazione della sede del triennio biologico terreno per complessivi mq.6000, come da deliberazione dell'Ospedale n. 348/81, con contestuale concessione del diritto di superficie.

#### ART.7

##### CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARIA OSPITATI PRESSO L'AZIENDA.

Le parti danno atto che presso l'Azienda sono operanti i Centri di ricerca universitari, istituiti con Decreto Rettorale, previo nulla-osta alla ospitalità assunto con delibera da parte dell'Azienda stessa, elencati nell'allegato H).

L'elenco è suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione e



verrà verificato ed aggiornato annualmente.

I Centri operano in spazi ospedalieri appositamente dedicati, sia all'interno che all'esterno della struttura convenzionata.

Il funzionamento dei Centri universitari è disciplinato dalla vigente normativa dell'Università degli Studi di Milano.

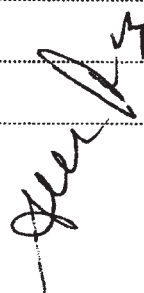
Le parti convengono che i Centri universitari ospitati presso l'Azienda siano diretti da personale convenzionato con l'Azienda o convenzionato dopo la collocazione fuori ruolo o comunque riconosciuto come operante presso l'Azienda ai sensi dell'art.2 della presente convenzione.

#### ART. 8

##### DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

In relazione alle disposizioni contenute nel D.M. 911/82 e del protocollo preliminare d'intesa Regione/Università, le parti convengono quanto segue:

- a) per rendere meglio attuabile la collaborazione tra l'Università e l'Azienda si riafferma il criterio della parità di diritti e di doveri, anche in tema di attività libero professionale, tra il personale ospedaliero e quello universitario;
- b) i diritti ed i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico universitario assume, sono quelli previsti dagli artt.31 e 35 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, riguardanti lo stato giuridico del personale medico e del comparto della sanità, fatte salve le norme del proprio stato giuridico e le equiparazioni così come definite a livello nazionale;



c) alla attività ambulatoriale prestata dal personale sanitario universitario si applicheranno gli stessi particolari istituti normativi aventi carattere economico, relativi alla medesima attività svolta nella struttura ospedaliera dai dipendenti dell'ospedale (vedi art.2);

d) per quanto concerne il trattamento economico del personale universitario si farà riferimento a quanto previsto all'art. 13 del protocollo preliminare d'intesa tra Regione e Università del 4.5.1987;

e) la Direzione Sanitaria dell'Azienda é competente per gli aspetti igienico-organizzativi e per quelli della sicurezza, anche per le strutture a conduzione universitaria;

#### **ART. 9**

##### **SPERIMENTAZIONE CLINICO-FARMACOLOGICA**

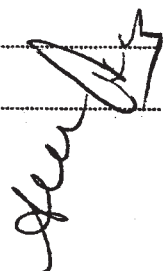
Il personale universitario si atterrà alla regolamentazione che verrà concordata e, dunque, formalizzata tra le Amministrazioni dell'Ospedale e dell'Università.

Tale regolamentazione dovrà essere riferita a quanto previsto dalle regolamentazioni nazionali e regionali.

#### **ART.10**

##### **REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE MEDICO UNIVERSITARIO**

Secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti l'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente



e inscindibilmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, secondo l'opzione esercitata in proposito e riscontrata dalle due Amministrazioni.

I criteri per la determinazione ed il controllo dell'attività dei medici universitari sono stabiliti come segue:

a) l'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto a tempo pieno ed a tempo definito (38 o 28,5 ore settimanali).

Le prestazioni rese all'interno della struttura ospedaliera devono risultare dalle timbrature meccanografiche effettuate con l'apposito badge in dotazione.

Le ore di servizio prestate dal personale medico universitario per lo svolgimento di compiti istituzionali al di fuori della struttura ospedaliera dovranno risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato, per assunzione di responsabilità, e controfirmata dal responsabile del reparto sui tabulati giornalieri.

b) Ai fini del calcolo dei carichi di lavoro il contributo di assistenza ordinaria del personale universitario è valutato come se ogni universitario prestasse per l'assistenza 19 ore alla settimana, se a tempo pieno, o 14.5 ore alla settimana, se a tempo definito.

c) L'attività assistenziale prestata in eccedenza alle ore settimanali

dovute, secondo quanto indicato al punto a), eventualmente aumentate della quota individuale di plus-orario, viene considerata ad ogni effetto lavoro straordinario se resa presso la struttura ospedaliera e autorizzata e regolarmente documentata.

#### ART. 11

##### UTILIZZO SERVIZI OSPEDALIERI.

Il personale universitario che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui usufruisce il personale ospedaliero, alle medesime condizioni, compreso il servizio di mensa e quello di parcheggio auto.

Il personale universitario docente e non docente, che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato, ma non svolge attività assistenziale, è ammesso ad usufruire dei servizi di cui usufruisce il personale ospedaliero, in particolare del parcheggio e del servizio mensa, in base a idonei accordi da stipularsi tra l'Amministrazione ospedaliera e l'Amministrazione universitaria.

Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, che accederà all'Azienda sarà fornito a cura dell'Università di concerto con la Direzione Sanitaria di apposito tesserino di riconoscimento.

L'utilizzo dei servizi economici ospedalieri (mense, parcheggio, ecc.) per gli studenti costituirà oggetto di apposite intese tra le Amministrazioni interessate.

#### ART.12

##### APPARECCHIATURE UNIVERSITARIE

L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa

ai fini didattici e di ricerca le attrezzature ed il materiale indicati nell'allegato I) che verrà aggiornato annualmente.

Prima dell'introduzione delle proprie attrezzature, l'Università - nella figura del Direttore della struttura - provvederà a chiedere alla Direzione Sanitaria dell'Azienda l'autorizzazione al relativo utilizzo.

Detta autorizzazione sarà subordinata all'esito dei controlli di sicurezza che verranno effettuati a cura dell'Università.

#### **ART.13**

##### **APPARECCHIATURE OSPEDALIERE**

Tutte le attrezzature, apparecchiature nonché il materiale d'uso presenti nei reparti di cui alla lettera "A" della premessa, e di proprietà dell' Azienda, vengono messi a disposizione dell'Università per attività assistenziale connessa ai fini didattici e di ricerca.

#### **ART.14**

##### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO.**

L'Azienda provvede a versare mensilmente all'Università la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario, avente titolo, degli emolumenti dell'art.13 del protocollo preliminare d'intesa tra Regione e Università.

I relativi importi sono aggiornati in relazione a quanto previsto dalla sopraindicata convenzione Regione-Università.

Eventuali variazioni stipendiali via via stabilite dall'Università devono essere controfirmate dall'Amministrazione ospedaliera che provvederà ai conseguenti aggiornamenti.

#### ART.15

##### RIPARTIZIONE SPESE

Le spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature sono di norma a carico degli Enti proprietari.

Tuttavia le parti, nelle persone del Direttore Sanitario e del Responsabile della unità operativa interessata stabiliranno il prevalente utilizzo delle attrezzature esistenti e di quelle di nuova acquisizione, per determinare il conseguente onere relativo alla manutenzione ordinaria ed alla gestione delle stesse.

#### ART.16

##### SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture proprie dell'azienda usate dal personale universitario e ospedaliero è a carico dell'Azienda stessa.

I lavori di piccola edilizia, che non comportino incrementi volumetrici, saranno a carico dell'Azienda qualora si tratti di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'Amministrazione universitaria se interessino settori di esclusivo utilizzo didattico e di ricerca.

Le Amministrazioni dell'Università e dell'Azienda, anche al fine di ottenere lo snellimento delle procedure e la uniformità degli interventi per la utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvarranno della apposita commissione paritetica da nominarsi di comune accordo dalle Amministrazioni.

#### ART.17

##### ACCESSO IN OSPEDALE DI ALLIEVI E SPECIALIZZANDI

*Handwritten signature and mark*

*Handwritten mark*

Agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, agli allievi delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Diplomi Universitari, ai dottorandi di ricerca, nonché ai tirocinanti, vengono consentiti l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali del complesso convenzionato, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti.

L'identificazione e l'elenco nominativo di tali soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Sanitaria.

Agli specializzandi e dottorandi è garantita anche la possibilità di svolgere attività assistenziale sotto la responsabilità del Primario dell'U.O. o del Direttore o dei Docenti responsabili della Scuola, qualora questi rivestano funzioni primariali, e di professori ufficiali a contratto della stessa secondo le direttive adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia d'intesa con l'Amministrazione ospedaliera.

In particolare, in sostituzione del personale strutturato, considerate le finalità formative, gli specializzandi, in attuazione del D.L.vo n.257/91 e in conformità alle linee guida del 27.1.1995:

- compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza che negli ambulatori e nei servizi;
- partecipano alla attività di emergenza, sia di pronto soccorso che di guardia divisionale.

Gli specializzandi inoltre:

- si servono, se disponibili, di adeguati spazi fisici per le esigenze dello studio;
- accedono alla mensa;
- utilizzano camici forniti dall'Azienda.

Gli stessi sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e R.C. (Responsabilità Civile) verso terzi a carico dell'Università, così come previsto dal D.L.vo 8.8.1991 n.257.

#### **ART. 18**

##### **PONTENZIAMENTO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA**

La funzionalità delle cattedre convenzionate e degli insegnamenti attivati deve essere garantita dalla possibilità di utilizzare gli strumenti e gli spazi, limitatamente alle disponibilità esistenti, adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché allo svolgimento delle attività di studio da parte degli studenti.

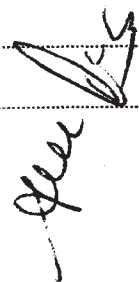
L'Azienda si impegna a garantire l'accesso e l'attività didattico-scientifica a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici frequentatori e borsisti che ne facciano richiesta.

Agli stessi, purché coperti da assicurazione, è garantito l'utilizzo dei servizi accessori, secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

#### **ART. 19**

##### **BIBLIOTECA**

Presso i locali del Laboratorio Interdisciplinare di Tecnologia Avanzata è attivata la Biblioteca a direzione universitaria al cui funzionamento contribuiscono con risorse umane e finanziarie sia



l'università che l'Azienda.

La Biblioteca e i suoi servizi saranno a disposizione, oltre che degli studenti, di tutto il personale universitario ed ospedaliero.

#### ART.20

##### COMMISSIONE PARITETICA

L'Università e l'Azienda, per la gestione e l'aggiornamento dei reciproci rapporti convenzionali, nomineranno una Commissione Paritetica composta da quattro rappresentanti per ciascun Ente.

Tale Commissione, in relazione agli argomenti da trattare, può essere integrata da un numero pari di esperti per ciascuna delle parti contraenti.

#### ART.21

##### DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entra in vigore il 30.10.1997 ed ha durata di anni cinque.

Sei mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per i necessari aggiornamenti.

Milano, 30 Ottobre 1997

Università degli Studi di Milano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

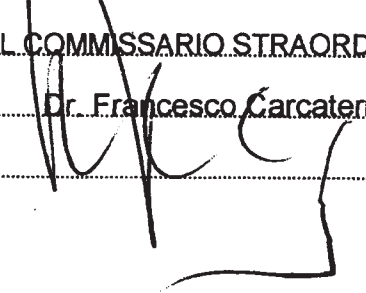
  
Dr. Filippo Sori

Azienda Ospedaliera "L. Sacco"

Università degli Studi di Milano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL RETTORE

  
Dr. Francesco Carcaterra

Prof. Paolo Mantegazza

